



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 33

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

408<sup>a</sup> seduta: martedì 18 ottobre 2016

Presidenza della vice presidente Eva LONGO

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3,5,8 e passim
BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze (Misto) . . . . .	3,5,7
GUERRA (PD) . . . . .	8
ROSSI Gianluca (PD) . . . . .	8
TOSATO (LN-Aut) . . . . .	6
VACCIANO (Misto) . . . . .	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	10

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03086, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con riferimento al primo punto evidenziato nell'interrogazione si osserva che la problematica segnalata comporta ovviamente valutazioni delicate, considerati anche i profili comunitari della vicenda, che la ristrettezza dei tempi non consente di affrontare in sede di predisposizione della manovra di bilancio per il 2017.

Per quanto riguarda l'accertamento nei confronti di coloro che offrono scommesse in mancanza di concessione statale, non versando le imposte sui giochi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli persegue le violazioni, accertando le imposte evase ed irrogando le relative sanzioni, come emerge dal prospetto che si allega, riportato sul «Libro Blu» dell'Agenzia, relativo al 2015. In particolare, per l'anno 2015 – nel prospetto sono riepilogati anche i dati riferiti agli anni 2013 e 2014 – risultano 4.769 esercizi controllati; 556 violazioni penali; 527 persone denunciate all'autorità giudiziaria; 22 sequestri penali; 399 violazioni amministrative Agenzia monopoli; 61 violazioni amministrative no Agenzia monopoli; 68 persone segnalate; nessuna misura cautelare; 211 sanzioni irrogate dall'amministrazione dell'Agenzia monopoli; 14.230.979 euro l'imposta accertata; 1.854.958 euro l'importo delle sanzioni amministrative; 640 il numero degli atti di accertamento; 8.397.817 euro l'importo delle sanzioni tributarie.

Dalla regolarizzazione dei centri di trasmissione dati (CTD), che ha riguardato oltre 2.000 punti vendita, che comunque già insistevano sul territorio dello Stato, ma nell'ambito della rete illegale di raccolta, sono derivate entrate a titolo di *up front fee* e imposta unica versata in acconto e a saldo per anni pregressi (rate del 30 giugno 2015 e del 30 novembre 2015) per 44 milioni di euro, nonché ulteriori 43 milioni di euro circa a titolo di imposta, sempre relativa al 2015.

In relazione alla seconda domanda è opportuno precisare che la legge di stabilità per il 2015 disciplina i CTD, cui si riferisce l'interrogazione, nei commi da 643 a 645. Tali disposizioni regolano, infatti, la facoltà di «regolarizzazione fiscale» per i soggetti che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale e delineano il nuovo regime applicabile a coloro che, privi di concessione e di autorizzazione, senza essersi avvalsi della predetta regolarizzazione, continuano (illecitamente) l'esercizio dell'attività nel territorio dello Stato.

Invece, i commi da 646 a 648 assoggettano ad un regime fiscale penalizzante gli apparecchi da divertimento e qualunque altra apparecchiatura che consenta l'esercizio del gioco con vincita in denaro, in mancanza di collegamento alla rete nazionale (cosiddetti totem). Si tratta, in particolare, di apparecchiature poste prevalentemente presso pubblici esercizi aperti al pubblico, che consentano il collegamento con piattaforme di gioco non regolari riferibili a soggetti privi di concessione e di autorizzazione, spesso costituiti da siti *on line* stabiliti in Paesi esteri. I controlli, eseguiti sulla base della legge di stabilità per il 2015, hanno generato un vasto contenzioso che comporta una dilatazione dei tempi per la conclusione dei procedimenti e la riscossione dell'imposta dovuta per il gioco con tali apparecchiature, procedimenti che potranno completarsi solo negli anni successivi.

Inoltre, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, specie in riferimento alle apparecchiature che offrono giochi promozionali (i cosiddetti totem, che rappresentano la parte prevalente di tale mercato illecito), richiede la prova documentale e tecnica che mediante tali apparecchiature venga effettivamente offerto gioco con vincita in denaro, non essendo sufficiente, come ipotizzato dalla disposizione in commento, la mera presenza nell'esercizio commerciale di apparecchiature che consentano il gioco con vincite in denaro. Tale orientamento ha rallentato ancor di più l'attività di controllo e di accertamento ed ha reso necessario un intervento chiarificatore in via normativa. Al fine di superare tale *impasse*, la legge di stabilità per il 2016 ha previsto una modifica legislativa che si sta rilevando ben più efficace per il recupero dell'evasione, cui era collegata la stima di gettito (si confronti l'articolo 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015).

Tale norma ha mostrato anche un effetto deterrente importante; infatti, il gioco irregolare sui totem è succedaneo a quello regolare sulle *slot*. Si osserva che, nonostante l'aumento della tassazione complessiva del 2,5 per cento – pari ad un incremento di oltre il 15 per cento – la raccolta tendenziale del 2016, riferibile alle cosiddette *slot*, risulta superiore di oltre un miliardo a quella del 2015. Tale aumento potrebbe essere quindi riferito, in parte, alla normativa di cui si è detto.

Per quanto attiene all'accordo in Conferenza unificata, come si sa, la questione è gestita direttamente dal Governo e la stessa sarà affrontata e potrà trovare soluzione con la collaborazione dei soggetti interessati (Regioni ed enti locali). La prossima riunione, prevista per il 27 di questo mese, dovrebbe essere in qualche modo conclusiva.

VACCIANO (*Misto*). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta, della quale mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto, perché mi sembra che non vi sia stato un effettivo chiarimento rispetto al primo quesito posto, con il quale si chiedeva non tanto una specificazione sulle tempistiche, quanto piuttosto sull'orientamento del Governo rispetto alla questione oggetto dell'interrogazione. Si è seguita fino ad oggi la strada delle sanatorie che, stando anche ai numeri, non mi sembra che abbia dato i risultati sperati, oltre al fatto che numerose obiezioni sono state poste dall'onorevole Bindi con riguardo ai profili antimafia. Il punto, dunque, non era tanto di sapere se sarà prevista una nuova sanatoria nel 2017, quanto piuttosto se in futuro si intenda risolvere la questione in altro modo, visto che quella delle sanatorie, come ci è stato detto anche dall'onorevole Bindi, non è la soluzione ideale.

Per quanto attiene all'accordo in Conferenza unificata, personalmente sono sempre fiducioso nel futuro e spero nell'esito della prossima riunione. Mi sembra, tuttavia, che il confronto tra Stato e Regioni si stia trascinandolo da un po' troppo tempo, con una situazione di confusione normativa che si rivela nociva per l'erario, oltre che per la chiarezza del settore dei giochi. Tutto ciò, peraltro, influisce anche sul nostro intervento sulla normativa in materia di giochi, che sappiamo essere ferma in Commissione da qualche tempo.

Faccio notare che a queste problematiche conosciute potrebbero aggiungersene prossimamente altre non citate nell'interrogazione per quanto riguarda, in particolare, il comma 921 della legge di stabilità 2016, che è in questo momento *sub iudice* dinanzi alla Corte costituzionale: sappiamo infatti che alcune delle misure adottate per il recupero dell'evaso e, soprattutto, per le procedure di affidamento delle concessioni sono state portate davanti ai vari tribunali amministrativi regionali. Ritengo, dunque, che sulla questione sia senz'altro necessario un maggior livello di approfondimento perché, a mio avviso, le incertezze in materia potrebbero ingenerare diverse problematiche anche in un prossimo futuro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03136, presentata dal senatore Tosato.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'interrogazione del senatore Tosato concerne la liquidazione coatta amministrativa di Arianna SIM Spa.

Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che Arianna SIM Spa, in liquidazione volontaria dal marzo 2016, è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016, su proposta della Banca d'Italia e con il conforme parere della CONSOB, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo unico finanza).

Il provvedimento si è reso necessario tenuto conto dell'irreversibile compromissione della situazione tecnica aziendale e della sussistenza di

irregolarità e violazioni normative di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione, emerse in esito ad accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia, anche su profili di competenza della CONSOB, su richiesta di quest'ultima.

Con provvedimento della Banca d'Italia del 18 luglio 2016 il dottor Francesco Andreozzi è stato nominato commissario liquidatore; l'avvocato Livia Casale, l'avvocato Bruno Manzone ed il dottor Giovanni Mottura sono stati nominati, invece, componenti del comitato di sorveglianza.

Gli organi liquidatori, insediatisi il 20 luglio 2016, operano sotto la supervisione della Banca d'Italia e stanno procedendo agli adempimenti previsti dalla normativa, ai sensi del citato articolo 57 del Testo unico di finanza e dei rinvii al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi contenuti. In particolare, hanno provveduto ad inviare le comunicazioni previste dall'articolo 86 del Testo unico bancario per la formazione dello stato passivo e dell'elenco dei clienti da iscrivere nella separata sezione dello stato passivo medesimo.

Sono ancora in corso le verifiche relative ai patrimoni dei clienti, con particolare riferimento ad alcune operazioni finanziarie caratterizzate da un elevato grado di anomalia e di complessità, che hanno richiesto articolati approfondimenti contabili e giuridici.

Al contempo, gli organi liquidatori hanno ricercato intermediari interessati a subentrare nei rapporti contrattuali con la clientela e nella gestione dei connessi patrimoni, in modo da favorire la continuità operativa, minimizzando gli oneri a carico della clientela medesima. I contatti con i potenziali acquirenti sono in fase conclusiva.

Una volta conclusi gli accertamenti e ove non sia possibile realizzare una cessione, la Banca d'Italia ha fatto presente che si procederà alla restituzione ai clienti dei patrimoni, che nel frattempo sono amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio, in base a quanto stabilito dall'articolo 91, comma 11, del Testo unico bancario.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, è evidente che non posso considerarmi soddisfatto, perché nella prima parte della risposta del Vice Ministro sono stati elencati tutta una serie di avvenimenti che sono stati da me esattamente citati nelle premesse della mia interrogazione. Non si tratta dunque di informazioni aggiuntive, ma semplicemente della cronistoria della vicenda, di cui eravamo al corrente e di cui erano a conoscenza gli interessati a questa triste vicenda.

L'unica affermazione da parte del Vice Ministro relativa a come stanno andando le cose e a quali siano le possibili vie d'uscita per i risparmiatori e per i clienti della SIM l'ho colta nella frase con cui egli affermava che siamo nella fase conclusiva della verifica dei possibili acquirenti e che successivamente ci sarà una presa di posizione relativa al rimborso dei risparmi dei clienti. «Fase conclusiva» è un'espressione molto generica, che non dà informazioni aggiuntive né rassicurazioni sufficienti a coloro che in questo momento si trovano in una situazione di grave difficoltà.

Non posso che concludere questa mia presa d'atto sollecitando nuovamente il Governo a sorvegliare quanto sta accadendo e a cercare di dare le risposte di sua competenza, naturalmente non appena ci saranno delle certezze, perché molte famiglie si trovano in una situazione di grave preoccupazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03203, presentata dal senatore Gianluca Rossi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, riguardo i contenuti dell'interrogazione al nostro esame – che non ripeto – sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

In merito ai contenuti dei rapporti formulati dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale giova preliminarmente osservare che, come già evidenziato nelle sue audizioni dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli organismi internazionali hanno formulato raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale che sono all'attenzione del Governo e rappresentano la base per il dibattito sul futuro assetto delle agenzie fiscali.

Tali raccomandazioni, contenute nei rapporti dell'OCSE e nelle osservazioni espresse dal FMI, vanno inquadrare nel più ampio contesto di rinnovamento dell'amministrazione finanziaria italiana teso, da un lato, a razionalizzare le risorse e, dall'altro, ad assicurare servizi di qualità ai contribuenti/utenti nella prospettiva di un miglioramento significativo della *tax compliance*, nonché a ripensare la strategia di contrasto all'evasione mediante interventi radicali volti a innovare profondamente il modello relazionale tra amministrazione e cittadini, promuovendo un approccio «cooperativo», basato su trasparenza e fiducia reciproca. Conformemente a tale obiettivo, il Governo, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali.

L'articolo 1 del predetto decreto dispone che le agenzie fiscali procedano alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo; ciò con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente.

Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali, di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, gli schemi di convenzioni da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie stabiliscono, tra l'altro, specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Per la misurazione dei predetti obiettivi, le predette convenzioni definiscono, per ciascuna agenzia, specifici indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta, nonché indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale.

Inoltre, sono allo studio apposite iniziative finalizzate ad attribuire all'Agenzia delle entrate una maggiore autonomia gestionale ed organizzativa, anche sulla scorta di quanto suggerito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal Fondo monetario internazionale nei citati rapporti sull'amministrazione fiscale italiana, presentati alle Commissioni finanze di Camera e Senato nel luglio 2016 ed attualmente in discussione presso questa Commissione.

ROSSI Gianluca (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Baretta, anche per la celerità della risposta al quesito che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato con questa interrogazione. Anche in ragione della discussione che stiamo svolgendo in questa Commissione sull'affare assegnato nm. 850 relativo ai rapporti dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale, sul merito del quesito chiedo che possa rispondere la collega Guerra, con la quale ho scritto l'interrogazione al nostro esame.

PRESIDENTE. Considerata la stretta attinenza tra i temi trattati nell'interrogazione e il suddetto affare assegnato do eccezionalmente la parola alla senatrice Guerra per la replica.

GUERRA (*PD*). Signora Presidente, quella del Vice Ministro è una risposta programmatica che ovviamente non possiamo che considerare positivamente dato che, insieme ai colleghi, stiamo iniziando a costruire un percorso di confronto su questi temi. Il fatto che siano state citate apposite iniziative per garantire maggiore autonomia alle agenzie è un tema su cui torneremo e che ci sembra di particolare importanza.

Nell'interrogazione, però, vi era anche un punto specifico che riguarda un'urgenza rispetto alla quale, purtroppo, non possiamo dichiararci soddisfatti perché non ci è stata data risposta. Si tratta del punto relativo al fatto che entro l'anno scadranno più di metà delle posizioni che avevamo costruito in via emergenziale lo scorso anno con un emendamento alla legge di stabilità, oltre che in base ad un parere della Commissione sul decreto legislativo n. 157 del 2015, relativo alle agenzie, da lei citato. Quindi una soluzione che doveva essere temporanea, nell'attesa dello svolgimento dei concorsi, sta per scadere, nel senso che queste posizioni non potranno essere rinnovate, e i concorsi, come sappiamo e come ricordavamo nella nostra interrogazione, sono stati bloccati.

È quindi in corso una vera emergenza e per questo avremmo gradito sapere se il Governo pensava di affrontare questo tema in occasione del



decreto fiscale o della legge di bilancio, e magari anche sapere come intendeva farlo. Se tali atti dovessero essere ancora in elaborazione, approfittiamo di questa occasione per dire che si tratta di un intervento assolutamente necessario.

PRESIDENTE. Poiché la senatrice Bottici, prima firmataria dell'interrogazione 3-03162, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori odierni della Commissione, rinvio lo svolgimento della stessa interrogazione ad una prossima seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,40.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, DE PIETRO, FUCKSIA, BENCINI, BIGNAMI, ROMANI Maurizio. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da un articolo del 6 luglio 2016 pubblicato su un sito di informazione *on line*, il cronista de «Il Velino» informa della mancata esazione di una parte del gettito fiscale previsto nella legge di stabilità per il 2015 tramite la sanatoria dei centri trasmissione dati (CTD), termini successivamente riaperti con il provvedimento di fine anno 2015. Il tema è quello del gioco d'azzardo, più precisamente la regolarizzazione fiscale dei CTD presenti su tutto il territorio italiano (la relazione tecnica della legge di stabilità per il 2015 ne definiva un numero di circa 7.000 contro i circa 4.000 provvisti di regolare autorizzazione), di fatto centri scommesse che operano in Italia comunque riconducibili a *bookmaker* comunitari, ai quali, a causa dei requisiti finanziari stringenti del cosiddetto bando Monti, fu resa particolarmente complicata la partecipazione alla gara del 2011 per il rilascio della regolare concessione. La confusione che imperversa sull'assegnazione di questa tipologia di concessioni è generata primariamente dalla mancanza di una chiara normativa nazionale di (negli anni si è assistito a una produzione normativa stratificata e poco uniforme) relativa al settore delle scommesse e dei giochi, e ciò, in secondo luogo, ha causato una incontrollata proliferazione di contenziosi giudiziari che spesso sono arrivati fino alla Corte di giustizia europea;

per effetto del caos interpretativo, si configura un panorama frammentato anche rispetto ad un altro requisito concomitante a quello fiscale, fondamentale per il regolare esercizio dei CTD: il rilascio della licenza da parte della Polizia di Stato per quanto concerne la pubblica sicurezza e la tutela dei giocatori, a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In assenza di questa autorizzazione il CTD non può essere collegato alla rete del sistema informatico che riceve, elabora e controlla il numero delle giocate (totalizzatore nazionale). Alcuni CTD, ad ogni modo, hanno sanato la propria posizione fiscale, mentre per altri la difficoltà riscontrata al momento della richiesta della licenza è stata facile pretesto per non regolarizzare le proprie pendenze. Ciò si è concretizzato, stante la sostanziale continuità dell'esercizio di offerta al pubblico, in un mancato versamento di tasse effettivamente dovute da parte dei centri, sia prima che successivamente alla sanatoria;

considerato che:

i CTD non sanati e che non hanno provveduto ad inoltrare l'istanza per la richiesta della licenza a norma dell'art. 88 citato esercitano, di fatto, una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali o, comunque, regolari ovvero regolarizzati: non versano imposte all'erario sulla raccolta, non sono tenuti a sopportare oneri di concessione; possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato; offrono la possibilità di effettuare giochi on line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale; hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato; non hanno alcun onere, specie economico, conseguente all'attività di controllo e di sanzione tipica dell'amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato; non riconoscono ai giocatori alcun diritto risarcitorio;

la sanatoria prevista dalle leggi di stabilità per il 2015 e per 2016 ha consentito ai centri scommesse non autorizzati la propria regolarizzazione a condizioni molto vantaggiose, sebbene solo uno su 3 abbia aderito alla possibilità di emersione dal nero fiscale, condizione che, purtroppo, ha permesso allo Stato di recuperare solo il 20 per cento delle previsioni di gettito stimate con molto ottimismo dal Governo. I 220 milioni di euro previsti, come riportato da diverse riviste specializzate, costituirebbero la cifra relativa al calcolo del perfezionamento della regolarizzazione fiscale, partendo da una cifra base di 10.000 euro seguita dal versamento dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016, come disposto dal comma 643 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), moltiplicata per un un totale di circa 7.000 CTD irregolari, considerando che nei successivi commi sono previste anche altre eventuali sanzioni e ulteriori stime di gettito (commi 646, 648 e 657);

tornando ad osservare l'inefficacia e inadeguatezza delle ipotesi dei ricavi previsti sulla scorta della sanatoria in materia di CTD, sull'articolo on line citato si legge che «su settemila operatori, poco più di duemila hanno optato per la regolarizzazione: 2.156 hanno versato nelle casse dell'erario 44 milioni di euro, mentre per altri 36 sono ancora in corso le verifiche degli importi dovuti. E grandi novità non dovrebbero arrivare nemmeno dalla riapertura dei termini della sanatoria, decisa con l'ultima legge di stabilità [2016]: ad aprile, sulla base della documentazione fornita dai Monopoli alla commissione Antimafia, erano appena 327 le ulteriori domande di regolarizzazione giunte a ADM ex AAMS a Piazza Mastai»;

per quanto concerne il mancato gettito valutato, invece, come verosimile dall'Esecutivo, questo scenario testimonia l'infruttuosità dell'espediente del condono fiscale come procedura per il recupero dei tributi non

corrisposti da una determinata categoria di inadempienti, come sottolineato anche dal presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Rosy Bindi, in occasione dell'invio ai due rami del Parlamento della relazione del 6 luglio 2016 sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito. Nella relazione viene evidenziata «l'esigenza di una seria riflessione sulla compatibilità tra un'azione di reale contrasto al gioco illecito ed alle infiltrazioni mafiose ed il costante ricorso a forme di sanatoria che, in buona sostanza, finiscono con il realizzare un doppio sistema concessorio e abilitativo ai soli fini di una regolarizzazione della sola posizione fiscale/amministrativa di coloro che fino al momento dell'autodenuncia hanno esercitato illegalmente l'attività di raccolta delle scommesse lasciando impuniti i reati, per il fatto che allo stato non esiste un chiaro ed efficace impianto sanzionatorio specifico per il gioco on line. Tali misure si sono rivelate dunque, in concreto, concretamente non in grado di far emergere l'effettiva portata della clandestinità» (Doc. XXIII, n. 18). Per completezza, si riporta anche una dichiarazione dell'on. Bindi del gennaio 2016 in merito ad un'operazione del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha permesso di smantellare un'importante rete illegale di gioco e scommesse on line: «Le indagini hanno rivelato le capacità imprenditoriali di un'organizzazione che teneva insieme clan della camorra e della 'ndrangheta ed era in grado di controllare dall'estero il gioco illegale su buona parte del territorio nazionale e assicurare enormi profitti, come conferma anche il valore dei beni sequestrati. Il gioco d'azzardo online è ormai la nuova frontiera degli affari criminali, tanto più pericolosa perché, come dimostra anche questa ultima indagine, riesce facilmente a sovrapporsi al sistema legale. Occorre rafforzare la vigilanza su tutto questo settore»;

considerato inoltre che:

la notizia dell'emanazione di un nuovo bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta scommesse è una circostanza che viaggia, dunque, su un asse parallelo alla sanatoria prevista nelle leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016: in un contesto di incertezza, pervaso dal caos interpretativo delle disposizioni in materia di emersione della fiscalità del settore, ad alcuni dei bookmaker comunitari non risulta chiaro che l'adesione alla sanatoria è solamente un modo per avviare le procedure di corresponsione del pregresso dovuto attraverso un'imposta unica forfettaria, ossia del solo aspetto fiscale. Infatti, al comma 643 dell'art. 1, lett. g), della legge di stabilità per il 2015 si legge: «con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari», sebbene alla lettera h) viene specificato che «il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del

testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio»;

anche nelle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Nils Wahl, presentate il 16 giugno 2016 relative alla causa C-225/15, viene ribadita la medesima interpretazione: «Ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (...) il rilascio dell'autorizzazione di polizia è subordinato all'ottenimento di una concessione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (...). Tale autorizzazione di polizia abilita i suoi titolari a raccogliere le prenotazioni di scommesse in uno specifico ambito territoriale. Il mancato ottenimento della concessione osta pertanto all'ottenimento dell'autorizzazione di polizia. L'esercizio dell'attività di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia viene sanzionato penalmente (...) la necessità che la Corte non sia indotta a pronunciarsi su questioni che trovano innanzitutto la loro fonte nel tentativo di taluni operatori di sottrarsi a determinate sanzioni penali e non nell'intento di garantire l'effettività del diritto dell'Unione. La normativa italiana prescrive, in sostanza, che la partecipazione all'organizzazione di giochi d'azzardo, inclusa la raccolta di scommesse, è subordinata all'ottenimento di una concessione e di un'autorizzazione di polizia. (...) le restrizioni alle attività dei giochi d'azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco. Per quanto riguarda la normativa italiana sui giochi d'azzardo, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo generale attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare restrizioni derivanti da tale normativa nazionale applicabile, purché dette restrizioni siano conformi al principio di proporzionalità e nei limiti in cui i mezzi utilizzati a tal fine siano esaminati in modo globale, coerente e sistematico». Si ricorda che la motivazione che di norma comporta il diniego al rilascio dell'autorizzazione della Polizia di Stato a norma dell'art. 88 citato collegata alla necessità di verifica dei requisiti finanziari dell'operatore economico che, comunque, abbia già provveduto a sanare la propria posizione fiscale irregolare, considerando, infine, che «spetta al giudice nazionale stabilire se l'ottenimento delle dichiarazioni bancarie richieste sia tale da comportare oneri finanziari particolari o reali difficoltà di tipo organizzativo per le imprese che intendano partecipare a una gara d'appalto al fine di ottenere una concessione per l'esercizio dell'attività nel settore dei giochi d'azzardo», continua l'avvocato generale;

considerato infine che:

la sanatoria era da considerarsi come una possibilità di conferire tasse dovute a vantaggio dello stesso inadempiente, quindi è opinione degli interroganti che il Governo, avendo sperimentato per 2 anni consecutivi l'insuccesso di questa via, non debba replicare nel disegno di legge di stabilità per il 2017 questa metodologia fallimentare per il recupero delle tasse non versate all'erario, affinché stime di gettito, che, semplicemente, si con-

figurano come troppo ottimistiche e, quindi, non realistiche, non vengano considerate come risorse finanziarie affidabili per il realizzo di altre poste messe a bilancio. Orbene, è opinione degli interroganti che il pregresso tributario non sanato ma ancora dovuto, propedeutico alla partecipazione al prossimo bando di gara relativo alle concessioni sui giochi, debba essere esatto senza più alcuno sconto e con le doverose sanzioni e interessi, avendo avuto gli irregolari ben 2 anni per provvedere in maniera agevolata;

come chiarito dall'avvocato generale della Corte di giustizia europea, «risulta che la concessione relativa all'organizzazione di scommesse, come quella oggetto del procedimento principale, non costituisce un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18. Non solo il «servizio» ivi previsto non è prestato per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, ma, inoltre, gli operatori economici offerenti non sono remunerati tramite fondi pubblici. Peraltro, il concessionario sopporta integralmente il rischio connesso all'esercizio dell'attività di raccolta e trasmissione delle scommesse. Più in generale, va ricordato che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, i contratti di concessione di servizi non sono disciplinati da alcuna delle direttive di armonizzazione in materia di appalti pubblici. Tali contratti potrebbero, invece, rientrare nel campo d'applicazione della direttiva 2014/23/UE, entrata in vigore il 23 giugno 2014 e il cui termine di recepimento è stato fissato al 18 aprile 2016». Si fa presente che la direttiva dirimente 2014/23/UE, segnalata dall'avvocato della Corte sia stata recepita con la legge n. 11 del 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2016;

gli interroganti si augurano che la Conferenza unificata tra Ministero dell'economia e delle finanze ed enti locali, prevista per il 3 agosto 2016, concertazione che si pone il fine di trovare una soluzione ai conflitti generati dalle competenze legislative non concorrenti dei diversi livelli territoriali di governo (le Regioni possiedono la prevalenza delle competenze legislative in ambito sanitario e quindi sul contrasto alla ludopatia), di modo che si possa ultimare la stesura del prossimo bando di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici. Si auspica, in sostanza, che vi sia volontà di evitare il ricorso alla proroga delle attuali concessioni, pratica bocciata nel caso del differimento della scadenza delle concessioni balneari (direttiva Bolkestein 2006/123/CE), convenendo, infine, sul deludente esito dell'istituto amministrativo della sanatoria;

da ultimo, è da segnalare che il disegno di legge in materia di riordino dei giochi pubblici (AS 2000) giace in 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), e si evidenzia quanto questo provvedimento sia indispensabile per dirimere l'incertezza normativa che caratterizza questo settore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2017 una nuova sanatoria riguardante i centri trasmissione dati ancora inadempienti, invece di perseguire le ordinarie, tuttavia, auspicate modalità di esazione del dovuto non versato, come avviene per la maggior parte dei contribuenti dello Stato italiano, considerate anche le

dichiarazioni dell'on. Bindi in relazione alla lotta alle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito;

quali poste siano derivate e incamerate *ex art.* 1, commi 646, 657 e 648, della legge n. 190 del 2014, in cui si prevedeva di incamerare dai «totem» (spesso presenti nei CTD) e altri giochi irregolari circa 540 milioni di euro, come si evince dalla relazione tecnica accompagnatoria a firma del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta;

se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, favorire un quanto più veloce accordo da raggiungere nella Conferenza Stato-Regioni per la stesura definitiva del bando di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, recependo le osservazioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Nils Wahl.

(3-03086)

TOSATO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

come si apprende dal comunicato di Banca d'Italia, la società Arianna Sim SpA, già in liquidazione volontaria, è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016, a causa «dell'irreversibile compromissione tecnica aziendale e della sussistenza di irregolarità e violazioni normative»;

la Sim, costituita nel 1994 con il nome di Sofid Sim del gruppo Eni, era stata acquistata nel luglio 2011 da un gruppo di privati e, al momento della liquidazione, era guidata dall'*ex* direttore generale di Mps Sim che, poche settimane prima dell'annuncio di Banca d'Italia, aveva dichiarato perdite per complessivi 5,4 milioni di euro che avevano completamente azzerato il capitale;

il 18 luglio sono stati quindi nominati il comitato di sorveglianza e gli organi liquidatori con l'incarico, come si legge dallo stesso comunicato, di curare i patrimoni della clientela «in un'ottica di minimizzazione del rischio»;

agli inizi di agosto a tutti i clienti di Arianna Sim è stata recapitata una raccomandata che li informava dalla situazione patrimoniale della società e la posizione di ciascuno nei confronti della società;

alla richieste di rimborso dei clienti, però, Arianna Sim ha risposto che la società, per il momento, è impossibilitata a dare esecuzione, perché tutta l'operatività è stata sospesa e che si procederà ai rimborsi non appena gli organi liquidatori provvederanno a dare disposizione di ripresa delle attività;

non è chiara, allo stato attuale, la motivazione di blocco totale in relazione al passivo della società e alla luce delle comunicazioni ai clienti degli attivi, che, di fatto, per i vincoli di separatezza, sono di proprietà dei clienti stessi e non di Arianna Sim;

in sostanza il liquidatore a tutt'oggi non ha motivato il prolungarsi del blocco e non ha preso in considerazione le ricadute che esso genera sui clienti, impossibilitati a rientrare in possesso dei loro risparmi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda garantire l'immediato rimborso dovuto ai clienti della società.

(3-03136)

ROSSI Gianluca. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a distanza di 18 mesi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha determinato la decadenza di oltre 600 incarichi dirigenziali conferiti, alcuni fin dal 2001, ai funzionari dell'Agenzia delle entrate, nessuna soluzione concreta è stata trovata;

venerdì 23 settembre 2016 il concorso a 175 posti per dirigente, riattivato proprio per fronteggiare l'emergenza e le cui prove orali sarebbero dovute iniziare lunedì 26 settembre, è stato sospeso dal Consiglio di Stato, su istanza di un gruppo di funzionari decaduti dall'incarico dirigenziale a seguito della sentenza della Corte; la sospensione è stata disposta dalla stessa sezione che meno di un anno fa aveva dichiarato legittimo il concorso;

solo pochi giorni prima, il TAR del Lazio aveva annullato un altro concorso per 403 dirigenti; il concorso era stato bandito ai sensi dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che autorizzava le agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti secondo modalità speciali fissate con decreto del Ministro; il decreto era stato emanato il 14 gennaio 2014 e ammesso a registrazione dalla Corte dei conti. Malgrado ciò, il TAR ha ritenuto che la previsione normativa fosse troppo generica, nel senso che prevedeva forme speciali di reclutamento senza fornire alcuna ulteriore indicazione, e perciò «non consente di riconoscere in capo alle singole amministrazioni il potere di indire procedure concorsuali derogatorie rispetto alla disciplina vigente». In pratica, secondo il TAR, la norma di legge ai sensi della quale il concorso poteva svolgersi con modalità speciali non conta nulla;

la situazione che si è venuta a creare nell'Agenzia delle entrate, oltre ad aver diviso l'organizzazione al suo interno e demotivato fortemente il personale, sta determinando pesanti ricadute sul gettito fiscale, dato che la struttura preposta a gestire le entrate dello Stato si vede costretta a operare con un terzo dei dirigenti previsti (uno ogni 140 dipendenti), con dirigenti che hanno ciascuno 4, 5 o più funzioni ad interim. Inoltre, più della metà delle 700 posizioni organizzative intermedie cesseranno per legge a fine anno;

in queste condizioni, appare difficile che l'Agenzia delle entrate possa garantire gli incassi previsti, gestire la nuova voluntary disclosure e realizzare quel cambio culturale nel rapporto con i cittadini che il Governo ha posto in cima alle priorità di riforma;

alcuni mesi fa l'OCSE e il Fondo monetario hanno evidenziato i gravi pericoli che questa situazione può recare al funzionamento della macchina fiscale; con riferimento agli effetti della sentenza della Corte co-



stituzionale sugli assetti direzionali dell'Agenzia, il rapporto OCSE rileva testualmente: «non c'è bisogno di sottolineare le devastanti conseguenze che questo può avere sulla riscossione del gettito e sull'amministrazione fiscale. Ciò ha un impatto rilevante nel medio termine, per non parlare delle ricadute sulla motivazione generale del personale»; i delegati dell'OCSE e del Fondo monetario hanno suggerito di ripristinare in capo alle Agenzie un livello adeguato di autonomia nella gestione del personale, nelle promozioni e nell'individuazione delle modalità per la selezione della classe dirigente,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre rimedio tempestivamente alla situazione;

se, anche alla luce delle indicazioni contenute nei rapporti presentati da FMI e OCSE, intenda adoperarsi per mettere le agenzie fiscali, in forza della peculiarità della missione e della connotazione prettamente operativa della loro attività, nella condizione di attuare in autonomia politiche di gestione e sviluppo del personale, basandosi su modelli di competenze propri e selezionando al proprio interno gran parte della classe dirigente.

(3-03203)





